

# SCUOLA ODORI

**Esperienze di valutazione delle emissioni  
odorigene**

**Lucia Muto**

Trieste, 15-16 ottobre 2018

---

## **Nell' anno 2003.....**

La problematica degli odori molesti fu oggetto di studi e ricerca da parte dell' Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Brescia si giunse alla pubblicazione del manuale su **“Metodi di misura delle emissioni olfattive” - Quadro normativo e campagne di misura.**

---

---

## In sintesi.....

lo studio prevedeva le seguenti attività:

- l'analisi del quadro normativo vigente in materia di modalità di misura degli odori, limiti alle emissioni delle diverse tipologie di impianti e attività produttive nei paesi dell'Unione Europea e negli altri paesi O.C.S.E.;
  - l'individuazione dei criteri e dei metodi adottabili per la misura degli odori attraverso un'analisi critica delle metodiche utilizzabili (metodi chimici, olfattometria, naso elettronico) evidenziandone limiti e potenzialità;
  - la misura delle emissioni da sorgenti diffuse o canalizzate quali discariche, compostaggio, impianti di trattamento di acque reflue;
  - la valutazione dell'efficacia delle misure di abbattimento in impianti dotati di presidi ambientali per il contenimento delle emissioni odorigene: biofiltri, bioscrubber, scrubber effettuata attraverso rilievi a monte e a valle dei presidi di abbattimento;
  - revisione dei modelli matematici più affidabili per lo studio della ricaduta al suolo delle emissioni odorigene.
-

Furono condotte delle misure olfattometriche, in particolare furono eseguite:

- 8 campagne su 4 impianti di **discarica** per le seguenti tipologie di rifiuti: urbani, assimilabili, materiali inerti e rifiuti speciali;
  - 12 campagne, in **impianti di compostaggio** sulle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
    - rifiuto urbano indifferenziato (RU - 4 impianti),
    - rifiuti organici (6 impianti),
    - rifiuto misto (2 impianti rispettivamente con una linea di trattamento per l'indifferenziato e una per l'organico);
  - 6 campagne presso 5 **impianti di smaltimento acque reflue** trattanti reflui civili ed industriali in diversa proporzione tra loro.
-

- Lo studio confermò la complessità della materia vennero anche evidenziate le difficoltà nel mettere a punto un progetto normativo finalizzato alla fissazione di specifici valori limite di concentrazione per gli odori.
- Lo studio mise in evidenza la necessità di ulteriori approfondimenti volti alla verifica, attraverso studi epidemiologici, degli effetti tossicologici degli odori sulla popolazione.

## **NELL' ANNO 2006 IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ALLA PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"**

Introduce all'articolo 268, comma 1, lettera a), la definizione di **Inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.**

**Non vi è dubbio dunque che le emissioni odorigene rientrano nella definizione di inquinamento atmosferico.**

---

---

# LO STESSO DECRETO 152/06 NELLE PARTE QUARTA NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

all'art. 177 “Campo d'applicazione” e in particolare al comma 4, ha disposto che :  
***“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare  
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in  
particolare***

.....

***lettera b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;***

.....

E, ancora, in riferimento (allegato III alla parte IV) ai criteri generali da adottare in materia di bonifica e messa in sicurezza, si legge che essi devono essere condotti in modo da ***“... evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori”.***

---

Nel 2007.....

il DM, “*Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: Gestione dei rifiuti- (Impianti di trattamento meccanico biologico), di cui al DM 29 gennaio 2007;*” individua, tra l’altro, **“Le principali tipologie di apparati per l’abbattimento delle emissioni, oggi adottate presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico a più elevato contenuto tecnologico, sono rappresentate essenzialmente dai biofiltri” e che “Nel dimensionamento e nella progettazione dei biofiltri, occorre prevedere” anche “L’efficienza di abbattimento minima del 99% in modo da assicurare un valore teorico in uscita dal biofiltro inferiore alle 300 U.O./ m<sup>3</sup>”**

---

## A che punto siamo?????

Nel **dicembre 2017** la parte quinta del decreto legislativo 152/06 viene modificata, in particolare con ***l'articolo 272 bis (Emissioni odorigene)*** che recita :

***1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:***

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) per le sostanze odorigene;***
  - b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;***
  - c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;***
  - d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;***
  - e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,***
-

---

Al comma 2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, puo' elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

---

In sintesi, le principali finalità dell'articolo 272-bis mirano a:

- legittimare le normative emanate dalle Regioni sulle emissioni odorigene oggetto di molteplici contestazioni e contenziosi legali;
- dare avvio ad un processo di armonizzazione su scala nazionale della normativa ambientale per le emissioni odorigene.

---

## Riflessioni.....

La disposizione dell'articolo 272-bis se da un lato rappresenta un passo avanti nella regolamentazione nazionale degli odori, dall'altro, di fatto, demanda alle normative regionali o ai provvedimenti autorizzativi l'adozione di misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene;

attraverso la previsione di cui al comma 2 si ha la possibilità, da parte del Coordinamento, di elaborare indirizzi in relazione alla definizione di valori limite di emissione e metodi di monitoraggio e determinazione degli impatti.

---

---

## Fissazione limiti per gli odori

Specifici valori limiti per gli odori si ritrovano nei procedimenti autorizzativi per le attività industriali (Autorizzazioni Ambientali Integrate – AIA), ove vengano prodotte emissioni odorigene. La mancata ottemperanza alle prescrizioni risulta sanzionata ai sensi dell'articolo 29- quattordecies del D.Lgs. 152/2006

Di norma, ad essere imposto risulta l'obbligo di monitoraggio dell'emissione di sostanze odorigene che viene abbinato alla valutazione della qualità dell'aria presso i recettori sensibili. La mancata ottemperanza alle prescrizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006

---

Determinazione n. 1414 del 09/07/2015 prov. di Rovigo  
**riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla** ditta  
“Caseificio Sociale Ballottara soc. coop. Agricola”, per la gestione di un  
allevamento suinicolo con annesso caseificio, allegato VIII alla parte II del  
D.Lgs n. 152/06 e s.m-

.....

VISTA la conferenza di servizi svoltasi il 06.07.2015, nell' ambito della quale si  
è preso atto delle modifiche proposte dal Comune di Bergantino (in accordo  
con l'Arpav), attinenti ad una più precisa definizione delle metodologie di  
controllo, autocontrollo e monitoraggio delle emissioni odorigene prodotte  
dallo stabilimento in questione, attraverso **la fissazione di nuovi limiti delle  
immissioni ai recettori per quanto riguarda ammoniacca, acido solfidrico e  
odore,**

- 100 mg/m<sup>3</sup> per ammoniacca
- 2 mg/m<sup>3</sup> per acido solfidrico
- 3 UO/ m<sup>3</sup> per l'odore.

---

## Stato dell'arte normativa regionale

### REGIONE PIEMONTE

**DGR n. 13-4554 del 9 gennaio 2017 – L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno.**

Le linee guida si applicano agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale che, in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni, possono determinare emissioni olfattive nonché alle attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di assoggettabilità da cui derivino o possano derivare emissioni odorogene. Inoltre, le stesse indicazioni possono essere applicate anche ad attività diverse da quelle individuate a fronte di problematiche che coinvolgano significative porzioni di territorio o di popolazione, laddove approcci preliminari per la risoluzione del problema sono risultati inefficaci

---

---

## **REGIONE LOMBARDIA**

### **DGR n. 12764 del 16/04/2003**

Linea guida per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione compost:

Valutazione impiantistica (caratteristiche dell'impianto, ciclo di produzione, compatibilità dei sistemi di abbattimento)

Valutazione urbanistica (localizzazione degli impianti in relazione al contesto territoriale)

Limite alle emissioni odorigene:  $300 \text{ ou}_E/\text{m}^3$

### **DGR n. IX/3018 del 15 febbraio 2012**

Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno.

La delibera tra l'altro,:

- approva specifiche linee guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno;

Nel campo di applicazione delle linee guida rientrano tutte le attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene e che sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. 152/06 e s.m.i. - parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06 e s.m.i. -

---

parte quarta).

Inoltre, si applicano a tutte le attività sottoposte a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.

Tutte le istanze di autorizzazione o gli studi di impatto ambientale (compresa la documentazione per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale) per nuove attività o per modifiche che influenzano in modo significativamente peggiorativo le emissioni odorigene di impianti esistenti dovranno essere corredate da una caratterizzazione delle emissioni odorigene eseguita concordemente con quanto riportato nelle linee guida.

Le linee guida non si applicano ad attività già in essere al momento della loro entrata in vigore e neanche in occasione dei rinnovi di autorizzazione c.d. tal quali. Trovano applicazione ad impianti esistenti, che non apportano modifiche al proprio ciclo produttivo, in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio. In tal caso è prevista l'attuazione di una specifica procedura che potrà essere adottata anche nel caso di nuovi impianti che, a seguito della messa a regime, diano luogo a problematiche odorigene.

---

## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **Deliberazione n. 1087 del 24 giugno 2016 – Linee Guida sugli odori**

Le linee guida definiscono i criteri di riferimento per la valutazione di accettabilità del disturbo olfattivo. Essi sono differenziati in base alla destinazione urbanistica (aree residenziali/non residenziali), in base alla distanza dalla sorgente (maggiore di 500 metri; tra i 200 e i 500 metri; inferiore ai 200 metri) e compresi fra 1 e 4 unità olfattometriche al metro cubo. I limiti all'emissione sono definiti per ogni singola specifica attività/impianto ai fini di consentire il rispetto dei valori di accettabilità presso i recettori.

Nello specifico sono state definite distinte procedure a seconda che si tratti di autorizzare nuovi impianti o di risolvere problemi causati da impianti già esistenti. La procedura per i nuovi impianti si riferisce solo a quelli presumibilmente più impattanti ossia a quelli che richiedono Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) o che riguardano il trattamento di rifiuti organici (FORSU) e consiste essenzialmente nella presentazione da parte del gestore di uno studio di impatto olfattivo da valutare, per l'eventuale imposizione dei limiti alle emissioni odorigene e di altre prescrizioni. Invece, per gli impianti esistenti l'applicazione è prevista a fronte di ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione a tutti gli impianti: sia quelli assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale o di trattamento della FORSU per i quali non si presenti l'occasione di un riesame di autorizzazione per modifica sostanziale, sia quelli per cui è prevista l'assoggettamento ad altra autorizzazione ambientale (diversa dall'AIA o FORSU) di competenza del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali (SAVA) della Provincia

---

## **REGIONE VENETO DGR n. 568 del 25/02/2005**

Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica.

## **REGIONE EMILIA ROMAGNA DGR n. 1495 del 24/10/2011**

Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas:

Misure strutturali e gestionali (stoccaggi biomasse e digestato, movimentazione)

l'autorizzazione deve prevedere un PdM delle emissioni odorigene;

Campagna di rilevamento delle emissioni odorigene (EN 13725:2004) sia alle sorgenti, che monte / valle dell'impianto;

2 autocontrolli/anno ed eventuale approfondimento modellistico;

Valori guida (trattamenti digestato):  $400 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ ;  $\text{NH}_3$   $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ .

## **REGIONE BASILICATA DGR n. 709 del 22/04/2002**

Linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti di compostaggio e biostabilizzazione

Impiego della norma EN 13725 per valutare l'efficienza del biofiltro;

Limite alle emissioni odorigene:  $300 \text{ ou}_E/\text{m}^3$

---

---

## **REGIONE ABRUZZO**

### **DGR n. 400 del 26/05/2004**

Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani:

Efficienza dei sistemi di trattamento secondo i principi dell'olfattometria dinamica;

Limite per tutti i punti campionati di  $300 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ .

## **REGIONE PUGLIA**

### **LR n. 23 del 2015, "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17"**

La legge regionale stabilisce all'articolo 1, comma 1, che l'emissione in atmosfera di sostanze odorigene deve osservare, in prima applicazione, le concentrazioni limite (CL) definite nell'allegato tecnico della stessa norma, che riporta i limiti in termini di concentrazione di odore e di corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento". Tale norma individua come limiti di concentrazione di odore, espressi in  $\text{ou}_E/\text{m}^3$ , per le sorgenti diffuse un valore pari a  $300 \text{ ou}_E/\text{m}^3$  e per le sorgenti puntuali un valore limite pari a  $2000 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ .

---

## Tutela normativa indiretta

La carenza di una normativa specifica volta a disciplinare gli odori e il loro impatto ha favorito il ricorso verso la tutela indiretta della molestia olfattiva, conseguita mediante l'utilizzo di due norme codicistiche, ossia l'art. 844 c.c. e l'art. 674 c.p..

---

## **Codice penale**

Approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. *Testo aggiornato alle modifiche introdotte con la riforma ex legge 103/2017, con il decreto legislativo n. 21/2018 e con il decreto legislativo n. 36/2018 in vigore dal 9 maggio 2018*

[Titolo I: Delle contravvenzioni di polizia \(art 650 - 730\)](#)

### **Articolo n.674**

#### **Getto pericoloso di cose .**

1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.

La norma punisce penalmente due distinte condotte:

- quella di chi getta o versa cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso,
- quella di chi provoca **emissioni di gas, di vapori o di fumo** atti a cagionare i predetti effetti nei casi non consentiti dalla legge.

***Art. 844 - Codice Civile. - “Immissioni” - in ambito civile, prevede che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”;***

Tale articolo 844 c.c. contiene il riferimento al parametro della “normale tollerabilità” e secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (che richiama anche l’orientamento della Corte Costituzionale), “è norma destinata a risolvere il conflitto tra proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti da attività svolte nei rispettivi fondi”.

In base a quanto attestato ne consegue che il criterio della normale tollerabilità, riportato dall’art. 844 c.c., non può essere utilizzato per giudicare in merito alle immissioni pregiudizievoli per la salute umana e per l’ambiente, potendosi riferire esclusivamente al diritto di proprietà.

Due sono le ipotesi che si evincono dalla norma:

- a) **immissioni tollerabili**: sono lecite e, perciò, al proprietario del fondo che subisce l’immissione non è dovuto alcunché;
  - b) **immissioni intollerabili**; in tal caso, occorre distinguere: le immissioni che pur superando la normale tollerabilità sono lecite (è prevista l’indennizzabilità); le immissioni intollerabili illecite, che sono quelle non autorizzate perché le ragioni proprietarie sono prevalenti. In quest’ultima ipotesi scatta a favore del soggetto danneggiato una tutela inibitoria (volta a far cessare la turbativa) e risarcitoria (del danno che ne è derivato)
-

---

## Corte di Cassazione Sentenza 18 gennaio 2017 n. 2240 –

La Cassazione conclude in questi termini: mancando una normativa di legge sulle **soglie degli odori molesti**, **«il parametro alla stregua del quale valutare la legittimità dell'emissione deve essere individuato nel criterio della “stretta tollerabilità”, attesa la inidoneità di quello della “normale tollerabilità” previsto dal codice civile [2] ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana»**

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia (Sez. 3, n. 25175 del 11/05/2007, dep. 3/07/2007, Gagliardi e altro). Tuttavia, la natura di reato di pericolo concreto e il peculiare criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto; non essendo nemmeno necessario un accertamento tecnico (Sez. 3, n. 36905 del 18/06/2015, dep. 14/09/2015, Maroni; in termini sostanzialmente analoghi v. Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, dep. 23/03/2015, Pippi, secondo cui ai fini dell'accertamento può farsi riferimento al fastidio dichiarato dai testimoni che hanno una percezione quotidiana dell'intensità dello stesso, nonché Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi).

---

**La giurisprudenza penale si trova sempre più a doversi confrontare con la questione delle molestie olfattive, in diversi casi si assiste alla condanna del responsabile dei cattivi odori.**

La Corte di Cassazione nell'ordinanza 44257, pubblicata nel settembre 2017 ha ribadito che la puzza proveniente da un ristorante è un reato: trattasi, di “getto pericoloso di cose”, sanzionato dal Codice penale (articolo 674) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206. A sollevare la questione un condomino, perseguitato dalle emissioni di un vicino esercizio pubblico.

---

Sebbene l'art. 674 del c.p. non elenca le modalità con cui il getto o il versamento di cose debbano essere effettuati, è stato affermato che «rientra nella fattispecie incriminatrice anche la condotta del condominio che, innaffiando i fiori del proprio appartamento per mezzo di un impianto automatico, getta acqua mista a terriccio nell'appartamento sottostante imbrattandone il davanzale, i vetri ed altre suppellettili, provocando altresì la caduta di un pezzo di intonaco all'interno dell'appartamento della parte offesa» (Cassazione, sentenza 15956/2014).

---

---

**Nella disciplina ex art. 674 c.p. (“getto pericoloso di cose”) possono essere ricomprese anche le emissioni di odori da cucina che superino una certa soglia di tollerabilità.**

**[\(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 14467/17; depositata il 24 marzo\)](#)**

**Questo è quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14467/17, depositata il 24 marzo.**

***Il caso.* Due coniugi, che vivevano al piano terra di un condominio, venivano indagati per il reato di cui all’art. 674 c.p. (“getto pericoloso di cose”), per aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento locato al terzo piano, imbrattando i muri e molestandone i proprietari. Nei loro confronti veniva pronunciata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.**

**I due, però, appellavano tale pronuncia, ritenendo scorretta l’estensione operata dal giudice di merito del summenzionato articolo alle «emissioni di odori da cucina, che, per loro natura, non erano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge». *Le molestie olfattive.* Secondo la Corte di Cassazione, come detto con [sentenza n. 45230/14](#), la fattispecie è sussumibile sotto la previsione dell’articolo summenzionato. La contravvenzione, infatti, è configurabile anche nel caso di «molestie olfattive», a prescindere dal soggetto emittente. Non serve, come prospettato dai ricorrenti, né che gli odori provengano da attività industriali, né che sia accertato da perizia il superamento del cd. «limite della stretta tollerabilità».**

**Non esistendo predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, secondo la Suprema Corte si deve avere riguardo al criterio della tollerabilità ex art. 844 c.c., che consente al giudice di fondare il suo convincimento sugli elementi probatori a sua disposizione, senza dover necessariamente ricorrere a perizia tecnica.**

**Per questo motivo il ricorso viene dichiarato inammissibile**

---

---

## Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 novembre 2016 – 24 marzo 2017, n. 14467

*Presidente Savani – Relatore Macrì*

*Ritenuto in fatto*

1. La Corte d'Appello di Trieste con sentenza in data 1.4.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia in data 20.7.2011, appellata dagli odierni ricorrenti ed in via incidentale dal Procuratore generale della Repubblica di Trieste, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato loro ascritto, per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione; ha confermato nel resto l'impugnata decisione; ha condannato gli appellanti alla refusione delle spese alla costituita parte civile. I coniugi V. sono stati chiamati a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. perché, nella qualità di proprietari dell'appartamento al piano terra del fabbricato in *(omissis)*, provocavano continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento del terzo piano di proprietà di Pa.Vi. e H.W., così molestandoli ed imbrattando l'alloggio da loro occupato, in *(omissis)*.

---

---

2. Con un unico motivo di ricorso, gli imputati lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in riferimento agli art. 674 e 1 c.p. nonché 25 Cost. Sostengono che l'art. 674 c.p. non è estensibile analogicamente alle emissioni di odori e che, secondo la dottrina maggioritaria, è necessario che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che siano vietate dalla legge, mentre nella fattispecie si trattava di emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non erano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge. Precisano che la giurisprudenza di legittimità che si era occupata dell'art. 674 c.p. con riguardo agli odori si era riferita alle "molestie olfattive" derivanti da attività industriali e solo agli odori che avevano superato il cosiddetto limite della stretta tollerabilità, che comunque avrebbe dovuto essere accertato a mezzo perizia. Chiedono quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione dal reato di cui all'art. 674 c.p., perché il fatto non sussiste.

*Considerato in diritto*

---

---

### 3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'Appello di Trieste, con motivazione ampia ed accurata, ha escluso la possibilità di pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto ed ha dichiarato invece la prescrizione, perché, non solo ha ritenuto correttamente sussunta la fattispecie concreta sotto la previsione dell'art. 674 c.p. che comprende anche le emissioni olfattive moleste come spiegato da questa Sezione con sentenza n. 45230/2014, Rv 260980, ma ha anche valutato in modo congruo la prova dei fatti raggiunta in primo grado attraverso le testimonianze delle persone offese, definite come chiare, precise, logicamente strutturate, ribadite in sede dibattimentale senza alcuna contraddizione ed esposte senza inutili enfattizzazioni, marcature o sottolineature di qualche aspetto della vicenda oltre il necessario e l'essenziale. Il fatto che tra le parti vi fossero contrasti di vicinato non poteva di per sé solo infirmare la complessiva attendibilità delle persone offese, in particolare dallo H. , che aveva dichiarato che quando gli imputati cucinavano, oltre ai rumori molesti dell'estrattore, "s'impregna l'appartamento dell'odore...del sugo, fritti eccetera, mi pareva di avere la cucina loro in casa mia". In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato come riscontro esterno alla denuncia, la deposizione del teste C.C. , il quale chiamato ad ispezionare professionalmente, a spese delle persone offese, la canna fumaria, aveva accertato che presentava una fessurazione verticale, che, a suo dire, era "certamente" la causa della fuoriuscita di odori, vapori, e finanche dei rumori e residui di combustione.

---

---

La doglianza dei ricorrenti, quantunque ricondotta nel vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), a ben vedere si risolve in una censura meramente fattuale, del tutto disancorata dalle emergenze probatorie che risultano dal testo del provvedimento impugnato, e si fonda su deduzioni di carattere assertivo smentite dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale riportati nella sentenza impugnata.

Come precisato dal precedente giurisprudenziale citato, la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di "molestie olfattive" a prescindere dal soggetto emittente (nella fattispecie la Cassazione si era occupata di odori da stalla; in motivazione numerosi riferimenti ai precedenti giurisprudenziali), con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. (Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011, Ferrara, Rv. 250868), che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia.

*P.Q.M.*

**Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.**

---

• **Sentenza Corte di Cassazione 10 settembre 2018 n.40220**

• **Sentenza Corte di Cassazione 7 febbraio 2018 n.5763**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

---